

**PUBBLICA ASSISTENZA
FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ENTE DEL TERZO SETTORE**
Associazione Volontaria Soccorso
Sede: Via di Peretola, 68 – 50145 - FIRENZE

STATUTO

TITOLO I Disposizioni Generali

Capo I

Art. 1

È costituita dal 1900, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 aprile 1986 n. 3818, l'Associazione di volontariato denominata "AVS **Fratellanza Popolare di Peretola**". Organizzazione di volontariato (o per brevità ODV). L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze. L'Associazione è un organismo laico, libero da ogni movimento o influenza politica, indipendente da qualsiasi partito. L'associazione si basa sulla cultura laica del dono quale espressione di solidarietà e pluralismo ed è da qualificarsi quale "Ente del Terzo settore".

A tal fine l'associazione provvederà, non appena sarà istituito, ad iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La sua durata è illimitata.

La qualifica di ETS è da ritenersi valida solo successivamente all'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 - Bandiera

La bandiera dell'Associazione è di drappo azzurro ornata di due nastri con i colori nazionali. Sul drappo è raffigurato lo stemma. Lo Stemma sociale è costituito da una croce rossa in campo azzurro contornato da fronde di quercia e alloro. Nella croce due mani si stringono. Intorno la denominazione dell'Associazione.

Art. 3 - Statuto e regolamento

L'Associazione Volontaria di Soccorso Fratellanza Popolare di Peretola "ODV" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce al momento nei limiti della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dopo l'iscrizione al RUNTS secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.117 del 3 Luglio 2017 nonché dalle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea disciplina, in conformità allo Statuto, gli aspetti relativi all'organizzazione e alle attività dell'Associazione.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e delle attività dell'Associazione.

Art. 5 - Modifica dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto avvengono con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 6 - Interpretazione dello statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Solidarietà

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si ispira ai principi della democrazia. Le cariche sociali e le prestazioni fornite dai soci volontari

sono gratuite. L'Associazione Volontaria di Soccorso Fratellanza Popolare di Peretola è organizzazione di volontariato ed – Ente del terzo settore – che riconosce il valore dell'associazionismo dell'attività di volontariato nonché della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e pertanto persegue prevalentemente in favore di terzi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

Art. 8 - Finalità

L'associazione è senza fini di lucro e si avvale prevalentemente dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti ed intende perseguire le seguenti finalità generali:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014, n.125, e successivo alle modificazioni;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n.166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- l'associazione nell'ambito delle finalità generali già espresse esplicita le specifiche attività da svolgere, di cui alcune già comprese in quelle generali;

- organizzare il soccorso mediante ambulanze ad ammalati e feriti;
- organizzare servizi di guardia medica e ambulatoriale direttamente od in collaborazione con strutture pubbliche o private;
- promuovere e organizzare la raccolta del sangue e degli organi;
- organizzare servizi sanitari, sociali, assistenziali, domiciliari per il sostegno ai cittadini anziani, ai portatori di handicap e, comunque a persone in condizioni, anche temporanee, di difficoltà;
- promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- promuovere e organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- organizzare la formazione del volontariato.
- promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto anche mediante l'istituzione di un servizio di onoranze funebri, con lo scopo anche di consentire loro il minor disagio economico possibile;
- promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al punto precedente;
- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo specifici servizi;
- organizzare momenti di studio e iniziative di formazione in attuazione delle finalità del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- organizzare i servizi di mutualità;
- organizzare raccolte di fondi ai fini di finanziare le attività solidali svolte;
- richiedere contributi a fondo perduto e offerte per finanziare le attività solidali.

In ossequio agli scopi associativi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO III

I SOCI

Art. 9 - Ammissioni

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità, ne rispettano lo statuto e siano mosse da spirito di solidarietà. La domanda di ammissione a socio contenente le generalità di esso, verrà valutata dal Consiglio che si pronuncia motivatamente sulla domanda di ammissione scritta entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; l'ammissione ad associato, che verrà annotata nell'apposito libro degli associati, comporta l'obbligo di versare la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente. L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, sul quale delibererà l'Assemblea nella sua prima riunione utile. Non possono essere ammessi soci temporanei.

Art. 10 - I Soci

E' socio chiunque, avanzata regolare domanda di iscrizione, abbia ottenuto l'ammissione dal Consiglio Direttivo ed abbia pagato la quota annua associativa.

I soci si suddividono in:

- a) soci ordinari
- b) soci volontari

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione, rispettandone lo statuto e i regolamenti da esso derivati. I soci volontari sono tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli ordinari, si impegnano direttamente e personalmente, in modo spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro e con continuità per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle iniziative dell'Associazione. I soci ordinari e quelli volontari sono ammessi dal Consiglio. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte. I soci volontari sono iscritti in apposito registro ed il rapporto con l'associazione è regolato secondo quanto previsto dall'art. 17 e 18 del D. Lgs 117/2017

Art. 11 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti. Essi hanno diritto di informazione e di controllo nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio, che avrà tre mesi per evaderla.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile; ogni socio ammesso al voto può delegare, per iscritto, un altro socio avente diritto al voto, a votare per lui. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 12 - Doveri dei Soci

Il comportamento dei soci, anche all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede. I soci devono essere in regola con le quote associative.

Art. 13 - Tessera Associativa e Documentazione

Ai soci ordinari ammessi sarà consegnata la tessera associativa. Ai soci volontari ammessi sarà consegnata una apposita tessera con valore personale. Sulla tessera di socio volontario saranno riportate, aggiornate, le qualifiche e le specializzazioni conseguite nell'ambito delle attività associative. Spetterà al Consiglio decidere la forma, la validità e la durata delle tessere associative.

Art. 14 - Radiazione

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per morosità, per coloro che non pagano la quota associativa nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- per radiazione, per coloro che per gravi inadempienze nei confronti dello statuto, rendono incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

La radiazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Elencazione degli Organi

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci, il Consiglio, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Provveditore Economo, l'Amministratore, il Cassiere, l'Organo di Controllo, il Collegio dei garanti.

Capo I - Assemblea

Art. 16 - Composizione e Funzioni

L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro associati.

L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario fra i partecipanti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e sociale se obbligatorio;
- b) deliberare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- c) deliberare le linee programmatiche dell'Associazione;
- d) deliberare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- e) deliberare il regolamento generale dell'Associazione;
- f) deliberare, su proposta dei soci volontari, il regolamento per lo svolgimento dell'attività volontaria;
- g) nominare e revocare i componenti degli organi sociali e nominare la Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Garanti;
- h) incaricare un Revisore esterno all'Associazione nell'ipotesi in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua attenzione dalla legge e dallo Statuto;
- j) decidere in via definitiva, sulle proposte di ricorso, avanzate da chi ne abbia interesse, in merito a decisioni del Consiglio in materia di ammissioni accettate, respinte o espulsioni.

- l) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- decidere su problemi di particolare importanza per la vita dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività;
- deliberare le modifiche dello statuto;
- deliberare in merito all'alienazione, istituzione di garanzie reali, sui beni immobili dell'Associazione;
- deliberare quando il Consiglio ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 17

La deliberazione sull'alienazione dei beni immobili e sulla istituzione di garanzie reali sui beni immobili sarà valida con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 18 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno in data da stabilirsi. Il Consiglio convoca l'Assemblea con avviso personale ai soci o a mezzo di avvisi murali o a mezzo stampa, almeno 10 giorni prima della riunione. L'assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, seconda convocazione che tuttavia non potrà tenersi entro le successive 24 ore e comunque dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione. Può essere comunque convocata a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote sociali e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di ordine generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19 - Validità dell'assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione dopo che siano trascorse 24 ore almeno dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le regole di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dal regolamento generale di attuazione del presente statuto.

Art. 20 - Votazione

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. I voti vengono espressi in forma palese tranne quelli riguardanti persone e qualità delle stesse.

Art. 21 - Verbalizzazione

Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario che assieme al Presidente lo sottoscrivono. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II - Consiglio

Art. 22 - Composizione

Il Consiglio è composto da un minimo di nove ad un massimo di diciassette soci, eletti dall'assemblea dei soci, nelle forme previste dal regolamento generale. Il Consiglio ha facoltà di avvalersi della collaborazione di soci o volontari i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio. Possono essere eletti consiglieri tutti i soci che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge (si applica l'art 2382 del Codice Civile). Valgono per i membri del Consiglio i diritti ed i doveri e le incompatibilità previste per i soci volontari. Essi sono a tutti gli effetti soci volontari e non possono ricevere alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 23 - Durata e Funzioni

1. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatto salvo quanto è riservato all'assemblea degli associati.
3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza del Vice-Presidente.
4. Deve essere inoltre convocato se ne è fatta richiesta da due terzi dei consiglieri.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

Fermi restando i poteri attribuiti fra i compiti del Consiglio vi sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 16. In particolare modo, predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo, e il bilancio sociale se obbligatorio, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, fra le quali la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) deliberare su contratti e convenzioni o prendere accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- f) decidere motivatamente sulle domande di ammissione sia che le accetti sia che le respinga e sui provvedimenti di espulsione dei soci volontari;
- g) appena eletto, nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario del Consiglio, un Provveditore Economo, un Cassiere e l'Amministratore.

Art. 24

Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per tre volte consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti. Le persone interessate al provvedimento di cui sopra hanno diritto ad essere ascoltate dal Consiglio.

Capo III - Presidente

Art. 25 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti. È coadiuvato da un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 26 - Durata

Il Presidente dura in carica quattro anni. Due mesi prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio.

Art. 27 - Funzioni

Il Presidente rappresenta l'Associazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. Il Presidente presiede il Consiglio e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea dei soci e del Consiglio e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i soci. Il Presidente attua le delibere del Consiglio e compie tutti i conseguenti atti giuridici. Il Vice-Presidente esplica le funzioni attribuite al Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Capo IV - Segretario

Art. 28 - Funzioni

Il segretario redige i verbali delle adunanze del Consiglio.

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui

- appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui sopra, eccettuato il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo, sono protocollati e custoditi a cura del Segretario.

Nell'espletamento dei suoi compiti può essere coadiuvato da uno o più vice-segretari anche non consiglieri.

Capo V - Provveditore Economo

Art. 29 - Funzioni

Il provveditore economo gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili dell'Associazione, cura l'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature inerenti l'esercizio dell'Associazione.

Capo VI - Amministratore

Art. 30 - Funzioni

L'Amministratore è responsabile della tenuta delle scritture contabili e potrà avvalersi dell'opera di collaboratori esterni liberi professionisti.

Capo VII - Cassiere

Art. 31 - Funzioni

Il cassiere è depositario del patrimonio sociale; a lui sono consegnate le quote sociali e qualunque altra somma sia versata in favore dell'Associazione. Tiene un Libro Giornale di Entrata ed Uscita e non potrà tenere presso di sé che una minima parte del capitale liquido. Questo di regola dovrà essere versato presso Istituti di Credito in depositi intestati all'Associazione. Non riceve denaro senza aver rilasciato ricevuta e non paga senza regolare mandato firmato dall'Amministratore e dal Presidente.

Capo VIII - Organo di Controllo

Art. 32 - Composizione

L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, di cui almeno un componente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

Se collegiale, nella sua prima riunione, nomina al suo interno il Presidente.

L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e di norma sono nominati insieme al Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Funzioni

L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, ovvero il rendiconto finanziario per cassa predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo, nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 svolge le funzioni elencate nello stesso art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

L'Organo di Controllo effettua altresì la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali.

Le funzioni di cui ai commi precedenti vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 34 – Collegio dei Garanti

L'assemblea può eleggere un collegio dei garanti costituito da 3 componenti effettivi ordinariamente scelti fra i soci più anziani di età ed in grado di dirimere controversie. Il collegio dei garanti:

- ha il compito di dirimere le controversie tra soci, oppure quelle tra soci e l'organizzazione o i suoi organi e quelle tra i membri degli organi e gli organi stessi;
- giudica le questioni secondo equità senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Capo IX - Commissione elettorale

Art. 35 - Composizione

La Commissione Elettorale di cui all'art. 16 è costituita da cinque membri scelti tra i soci presenti all'assemblea. In seno alla stessa vengono nominati un Presidente ed un Segretario. La Commissione è autonoma nel compiere quanto è necessario per l'elezione del nuovo Consiglio, dei componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Garanti.

Art. 36 - Funzioni

La Commissione Elettorale individua i candidati, determina la data delle votazioni da tenersi in un'unica giornata; da farsi in ogni caso non oltre due mesi dall'Assemblea che ha nominato la Commissione, curando che tale giorno sia festivo; altresì determina il numero dei seggi ove saranno raccolte le votazioni.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 37

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi dei privati;

- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) raccolta fondi;
- h) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali consentite dalle leggi vigenti sull'associazionismo ed in particolare dal D.Lgs. n. 117/2017;
- i) oblazioni.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque documentate è utilizzato per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell'esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 38 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e vengono intestati all'Associazione stessa anche in assenza della personalità giuridica. I beni mobili, immobili e mobili registrati devono essere indicati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 39 - Contributi

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale, stabilite dall'Assemblea. I contributi straordinari, a carico dei soci, possono essere stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare e le modalità di riscossione. La quota o contributo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 40 - Erogazione, Donazioni e Lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettate dal Consiglio che ne delibera la utilizzazione con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 41 - Rimborsi

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni confluiscono nel patrimonio dell'Associazione per essere destinati al conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 42 - Proventi da attività commerciali

I proventi derivanti da attività commerciali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. La utilizzazione dei proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e delle norme vigenti.

Art. 43

Il denaro sociale non potrà essere erogato per fini diversi da quelli per cui l'Associazione è istituita. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse. Dovrà essere rispettato tutto quanto previsto dall'art 8 e dagli artt. 32, 33, 34, 79 e 84 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 44

Il patrimonio sociale è patrimonio esclusivo dell'Associazione.

Art. 45

Lo scioglimento dell'Associazione avverrà dagli esiti di una assemblea straordinaria che si dovrà esprimere a maggioranza dei tre quarti degli associati.

Art. 46 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad associazioni di volontariato, comitati spontanei o equivalenti che si ispirino al principio di solidarietà, che siano operanti attivamente nel quartiere, che siano comunque organizzazioni di volontariato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VI IL BILANCIO

Art. 47 - Conto Consuntivo e Bilancio Preventivo

Il bilancio dell'Associazione è annuale ed è relativo al periodo primo gennaio - trentuno dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le uscite relative al periodo di un anno ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione di Missione. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrate e di uscita per l'esercizio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo e quello sociale dopo l'approvazione saranno depositati presso il registro unico nazionale del Terzo Settore ed inoltre saranno pubblicati nel sito internet dell'associazione.

Art. 48 - Formazione e Contenuto del Bilancio

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio. Esso contiene le singole voci di entrata e di uscita relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio. Anch'esso contiene suddivise per singole voci le previsioni di entrata e di uscita relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 49 - Controllo sul Bilancio

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono soggetti al controllo dei Sindaci Revisori. Il controllo è effettuato secondo quanto previsto dall'art 30, comma 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017. Eventuali rilievi critici ad entrate ed uscite sono allegabili al bilancio e portati a conoscenza dell'Assemblea.

I Sindaci Revisori allegano al bilancio una loro relazione di commento del bilancio.

Art. 50 - Approvazione del Bilancio

Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il trenta di giugno. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con maggioranza dei presenti congiuntamente e nella stessa seduta di cui al comma I. Unitamente al conto consuntivo ed al bilancio preventivo vengono messe in

approvazione la Nota Integrativa, la relazione di missione, quella dell'Organo di Controllo ed anche il Bilancio sociale, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte durante l'esercizio di riferimento.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

Art. 51 - Deliberazioni delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 52 - Stipula convenzioni

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione di volontariato.

Art. 53 - Attuazione delle convenzioni

Il Consiglio delibera sulle modalità di attuazione delle Convenzioni.

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 54 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Il numero dei lavoratori dipendente non può superare il 50% dei soci volontari. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro applicato. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per le responsabilità civile contro terzi.

Art. 55 - Collaboratori di lavoro autonomo

L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti fra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo devono essere in possesso delle prescritte autorizzazioni ed in regola dal punto di vista assicurativo.

TITOLO IX RESPONSABILITÀ

Art. 56 - Assicurazione dei Soci

L'Associazione deve assicurare i propri soci volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 57 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurare per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale da imputarsi all'Associazione stessa.

TITOLO X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 58 - Rapporti con Enti e Soggetti Privati

L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Art. 59 - Rapporti con Enti e Soggetti Pubblici

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle norme di leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dal D. Lgs n.117 del 3/07/2017.

Ultima modifica: 18 novembre 2020

Tommaso Maurantonio Notaio

DISTRETTO NOTARILE DI FIRENZE: 80005930484

Allegato "B" all'atto Rep. n.46893/14873